

>>

Libro I - Delle persone e della famiglia
 Titolo VI - Del matrimonio
 Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
 Sezione II - Del fondo patrimoniale¹

167. Costituzione del fondo patrimoniale¹²[Nascondi testo](#)

[1] *Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.*

[2] *La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.*

[3] *La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.*

[4] *I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.*

¹ Rubrica così modificata dall'art. 48, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 49, L. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

² Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, 13° co., L. 20.5.2016, n. 76.

[Nascondi bibliografia](#)

AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. Bonilini, Cattaneo*, II, 2^a ed., Torino, 2007; BIANCA C.M., *Diritto civile*, II, 4^a ed. riv. agg., Milano, 2005; BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996; BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, 7^a ed., Torino, 2016; COPPOLA, *Gratuità e liberalità della costituzione del fondo patrimoniale*, in *Rass. DC*, 1983; DEL VECCHIO, *Contributo alla analisi del fondo patrimoniale costituito dal terzo*, in *RN*, 1980; FEOLA, *La pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi*, in *Tratt. Bonilini, Cattaneo*, II, 2^a ed., Torino, 2007; FRAGALI, *La comunione*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, XIII, 1, app., Milano, 1977; GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *ED*, XXXII, Milano, 1982; GALASSO, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. Scialoja, Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2004; GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *GC*, 2006, II; MORA, *Fondo patrimoniale, opposizione all'esecuzione ed onere della prova*, in *NGCC*, 1998; OBERTO, *Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare*, in *PERLINGIERI, Sulla costituzione di fondo patrimoniale su «beni futuri»*, in *DFP*, 1977.

Sommario: 1. Nozione 2. Il concetto di bisogni della famiglia 3. L'oggetto del fondo patrimoniale ☆4. La pubblicità del fondo patrimoniale 5. Gratuità del fondo patrimoniale ed azione revocatoria

1. Nozione



Con la costituzione del fondo patrimoniale entrambi i coniugi o uno solo di essi o, ancora, un terzo, inteso come persona non appartenente al nucleo familiare, possono vincolare alcuni beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale non sostituisce ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi che può essere, indifferentemente, la comunione, la separazione dei beni (BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, 7^a ed., Torino, 2016, 140), o un regime convenzionale quale la comunione convenzionale o qualsiasi altro regime patrimoniale atipico adottato dai coniugi. Può essere costituito dai coniugi per atto pubblico, integrando a tutti gli effetti una convenzione matrimoniale (art. 162); da un terzo per atto pubblico *inter vivos*, che si perfeziona con l'accettazione a sua volta per atto pubblico da parte dei coniugi, ancorché successiva alla costituzione del fondo (DEL VECCHIO, *Contributo alla analisi del fondo patrimoniale costituito dal terzo*, in *RN*, 1980, 317). Può essere altresì costituito per testamento rappresentando, nel qual caso, o un'attribuzione a titolo di legato o un'istituzione di erede *ex re certa*, necessitando di accettazione.



Tramite il fondo patrimoniale si può attribuire la **proprietà od altro diritto reale** ma anche il solo **diritto di godimento**; qualora l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, abbia per oggetto immobili di cui i coniugi restano comproprietari o usufruttuari, non ha effetti traslativi e comporta soltanto la creazione di un vincolo di destinazione, finalizzato cioè al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La costituzione del vincolo si estende anche alle accessioni ed ai frutti dei beni oggetto del fondo (C. 15297/2000). Qualora l'atto di costituzione di beni immobili in fondo patrimoniale preveda che, anche in presenza di figli minori, i coniugi possano concordemente, senza autorizzazione giudiziale, alienare tali beni, il tribunale deve dichiarare il non luogo a procedere in ordine alla richiesta di autorizzazione avanzata da entrambi i coniugi genitori di figli minori (T. Verona 30.5.2000). Lo scioglimento consensuale del fondo può essere autorizzato quando ciò corrisponda all'interesse della famiglia; in particolare può consistere nella opportunità di salvaguardare il patrimonio personale di uno dei costituenti evitandone il fallimento quando ciò impedirebbe al fallito di contribuire ai bisogni familiari. Poiché l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né infine un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, in tema di imposta di registro, il regime di tassazione di tale atto va individuato nella categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa ivi indicata (C. 10666/2003).

La disciplina del fondo patrimoniale si applica anche agli accordi conclusi all'interno delle unioni civili, di cui alla L. 20.5.2016, n. 76, per espresso richiamo previsto dall'art. 1, 13^o co. della legge stessa.

2. Il concetto di bisogni della famiglia



Per bisogni della famiglia debbono intendersi le esigenze di vita dei suoi componenti. Si deve peraltro ritenere ormai acquisita una certa ampiezza del concetto di **bisogni della famiglia**, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Non solo le spese per le necessità primarie ma **anche le spese per assicurare il tenore di vita** prescelto dai coniugi sono considerate rientranti nella previsione. L'aspetto del tenore di vita costituisce, tuttavia, un dato variabile e, per certi versi, privo di precisi contorni e delimitazioni. È rimessa, infatti, alla decisione dei coniugi la scelta in ordine al tenore di vita ed al suo rapporto più o meno elevato rispetto alle proprie possibilità economiche, scelta che non sempre i coniugi effettuano espressamente e che può mutare nel corso del rapporto matrimoniale. Si ammette anche che i coniugi possano condurre un tenore di vita più elevato rispetto alle loro capacità economiche utilizzando i beni del fondo (AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. Bonilini, Cattaneo*, II, 2^a ed., Torino, 2007, 343).

La norma non si riferisce alla così detta famiglia parentale bensì alla **famiglia nucleare**; in essa sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest'ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti (AULETTA, 343). Si deve così escludere che l'eventuale costituzione di un fondo patrimoniale da parte di un terzo, in favore di conviventi **more uxorio**, possa produrre gli effetti di un fondo patrimoniale tipico. Ad identica soluzione si deve pervenire nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale, sempre da parte di un terzo, in favore di una **singola persona non coniugata**. Così come sarebbe privo di effetti un fondo costituito in favore di un **coniuge superstite**, in quanto la morte di uno dei coniugi è causa di scioglimento del matrimonio (fatta salva la disposizione di cui all'art. 171, in caso di figli non maggiorenni) (MORA, *Fondo patrimoniale, opposizione all'esecuzione ed onere della prova*, in NGCC, 1998, 34). Mentre non è ammissibile costituire il fondo patrimoniale in caso di convivenza **more uxorio**, l'art. 2645 ter consente di raggiungere un risultato per certi versi analogo, tramite un **atto di destinazione**, che può essere opposto ai terzi mediante trascrizione (GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in GC, 2006, II, 165).

Diverso il caso di costituzione del fondo per atto *inter vivos* da parte del terzo, in favore di **uno solo dei coniugi**. In questa ipotesi, la dottrina ritiene che, essendo il fondo essenzialmente destinato alla famiglia quindi anche all'altro coniuge, l'accettazione debba essere espressa da entrambi i coniugi. In tutti i casi, qualora uno dei coniugi non voglia o non possa accettare, si ritiene ammissibile l'**autorizzazione giudiziale** ai sensi dell'art. 181 (FRAGALI, *La comunione*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, XIII, 1, app., Milano, 1977, 39).



Non è ammissibile la possibilità da parte del costituente non coniuge di **limitazione dell'impiego del fondo** solo a determinate categorie di bisogni della famiglia, escludendone altre. Sono infatti i coniugi, non un terzo, che dispongono del potere di indirizzo dell'utilizzazione del fondo. Mentre la giurisprudenza di merito ha inteso il riferimento ai bisogni della famiglia a quelle esigenze connesse col *ménage* domestico-familiare secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia stessa (T. Parma 7.1.1997), la giurisprudenza di legittimità ha fornito un'interpretazione più estensiva della nozione, ricomprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (C. 134/1984). «L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'articolo 170, soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari; l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (C. 11683/2001)». La circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia rende sempre e comunque legittima l'esecuzione, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo e dalla sua fonte, contrattuale od extracontrattuale (nella specie creditorio risarcitorio per abusivo godimento abitativo, C. 18248/2014, in senso conforme anche C. 3600/2016 in tema di debiti tributari). Poiché il vincolo di inespropriabilità si configura quale strumento volto ad impedire la distrazione dei beni del fondo dalla loro destinazione e quindi a garantire la funzione stessa dell'istituto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano ineranza diretta e immediata con le esigenze familiari deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo (C. 8991/2003). Pertanto, qualora si evinca una ineranza diretta con le esigenze familiari, l'esecuzione sui beni conferiti in fondo patrimoniale, può avere luogo anche per il soddisfacimento di una obbligazione di origine extracontrattuale (C. 11230/2003).


3. L'oggetto del fondo patrimoniale




Quanto ai beni che possono essere costituiti in fondo patrimoniale la norma prevede che determinate tipologie di beni immobili, mobili registrati e titoli di credito possano essere costituiti in fondo patrimoniale. Per il vero, la norma non vieta espressamente che possano costituire oggetto di fondo patrimoniale i **beni mobili** non registrati o i titoli di credito non nominativi, prevedendo solo quali categorie di beni possano essere oggetto di fondo patrimoniale. La dottrina esclude, così, tassativamente che i beni mobili possano rientrare nel fondo patrimoniale sul presupposto che la destinazione di tali beni ai bisogni della famiglia non sia opponibile ai terzi (AULETTA, 350). Ed è forse nell'inopponibilità ai terzi della costituzione del vincolo che si deve rinvenire la limitazione dell'oggetto del fondo patrimoniale. Tuttavia, non si deve attribuire allo strumento pubblicitario ed ai suoi effetti (opponibilità ai terzi) una funzione costitutiva che non gli appartiene. Si potrebbe così porre il problema della validità ma


dell'inopponibilità dell'inclusione dei beni mobili in fondo patrimoniale, ad esempio, di un'opera d'arte di grande valore, di una collezione di quadri di autore o; più in generale, di un'universalità di beni mobili; ma ancora di azioni, di quote di fondi comuni di investimento, di quote di Srl. A ben riflettere, peraltro, il problema dell'opponibilità ai terzi, potrebbe anche non porsi mai. Quanto alla possibilità di destinare al fondo **beni futuri**, se ne riconosce autorevolmente in dottrina la possibilità, come ad esempio un edificio in corso di costruzione purché i beni in questione siano sufficientemente determinati (PERLINGIERI, *Sulla costituzione di fondo patrimoniale su «beni futuri»*, in *DFP*, 1977, 265).


4. La pubblicità del fondo patrimoniale

 La costituzione di fondo patrimoniale, stipulato ai sensi dell'art. 167, essendo una tipica convenzione matrimoniale, deve essere annotata, ad **istanza del notaio** che ha rogato l'atto, a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi in favore dei quali il fondo stesso è costituito (T. Frosinone 15.3.2016; T. Bergamo 16.11.1981 conf. T. Monza 14.10.2008; T. Brindisi 10.12.2001) e non può essere opposta ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, **non essendo idonea, ai fini di tale opponibilità, la trascrizione** della costituzione stessa in quanto la trascrizione ex art. 2647 è stata degradata al rango di «pubblicità-notizia» (C. 20995/2012; C. 21658/2009; C. 24798/2008; C. 24332/2008; C. 23745/2007; C. 8610/2007; C. 5684/2006; C. 12864/1999; C. 10859/1999; ☆T. Vicenza 24.11.2016; ☆T. Salerno 24.1.2012; T. L'Aquila 2.2.2009; T. Milano 5.11.1990). Il fondo patrimoniale, pertanto, risulta sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile, con funzione dichiarativa, e trascrizione, con funzione di pubblicità notizia, ma solo l'annotazione di cui all'art. 162, 4° co., che è norma speciale, è idonea ad assicurare l'opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi (C. 27854/2013). In ogni caso il notaio che ometta di chiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, è responsabile nei confronti dei coniugi (C. 16187/2003), a nulla rilevando che sia stata eseguita la trascrizione dell'atto, giacché quest'ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza (C. 20995/2012). Ne consegue che se all'annotazione si sia provveduto dopo l'iscrizione di una ipoteca giudiziale, l'atto di costituzione del fondo, benché trascritto anteriormente all'iscrizione del vincolo ipotecario, non è opponibile ai creditori (T. Latina 17.3.1988). L'onere dell'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale è sempre vigente a pena di inopponibilità dell'atto di costituzione, a prescindere dalla circostanza che il medesimo importi, o meno, un effetto traslativo e senza che rilevi l'eseguita pubblicità ai sensi dell'art. 2647 che è stata degradata, per effetto della L. 19.5.1975, n. 151, al rango di mera pubblicità-notizia (C. 8824/1987).

5. Gratuità del fondo patrimoniale ed azione revocatoria

 La costituzione del fondo patrimoniale, è atto a titolo gratuito (C. 19029/2013; C. 24757/2008; C. 966/2007; C. 8379/2000; C. 591/1999; A. Roma 22.7.1996; T. Padova 9.9.2016; T. Napoli 16.1.1997), salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del *solvens* di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (C. 26223/2014).

 Si ritiene soggetta a collazione e a riduzione (COPPOLA, *Gratuità e liberalità della costituzione del fondo patrimoniale*, in *Rass. DC*, 1983, 663).

 Diversamente, parte della giurisprudenza la qualifica quale atto di liberalità, non potendo essere nemmeno intesa come adempimento di un dovere giuridico e non essendo obbligatoria per legge (➔ C. 10725/1996; C. 107/1990). In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale rivesta natura di atto di liberalità sia nell'ipotesi in cui vengano destinati beni di proprietà di un terzo o del singolo coniuge sia in quella in cui entrambi i coniugi conferiscano beni di proprietà comune (C. 9128/2016), poiché in tal caso, ha sottolineato la giurisprudenza di merito, non solo ha luogo una rinuncia gratuita alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia ma si verifica l'ulteriore conseguenza che, cessato il fondo per una causa prevista dalla legge, il giudice può sottrarre ai conferenti una quota dei beni attribuendola ai figli di costoro (T. Roma 8.6.2012).

In ogni modo, si ammette pacificamente in giurisprudenza la **revocatoria ordinaria** (art. 2901) dell'atto (C. 24757/2008; C. 11537/2002; C. 591/1999), in quanto rende i beni conferiti

aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (C. 8013/1996; T. Padova 9.9.2016); il *consilium fraudis* può presumersi e non va provato ai fini della dichiarazione di inefficacia relativa (T. Napoli 27.1.1993) ed anzi spetterà semmai al coniuge debitore dimostrare che il creditore conosceva l'estraneità del credito alle esigenze della famiglia (C. 5684/2006; T. Pisa 18.6.2015; T. Salerno 24.1.2012). In particolare, a determinare l'«*eventus damni*» si ritiene sufficiente l'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova; mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore («*scientia damni*»), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore («*consilium fraudis*») né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (C. 13343/2015; C. 17418/2007; C. 15310/2007; C. 966/2007). In particolare, l'azione presuppone la sola esistenza del debito e non anche la sua concreta esigibilità (C. 20376/2015). «Così pure l'atto di acquisto di un immobile successivamente costituito un fondo patrimoniale è suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore, nel concorso delle condizioni di legge dettate dall'art. 2901, anche se compiuto in epoca successiva al credito vantato (C. 4422/2001)». È revocabile anche l'atto di disposizione compiuto dal **fideiussore** che comporti maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito nei suoi confronti (T. Cagliari 26.2.1997). Ancora, in materia di garanzie personali, la costituzione del fondo patrimoniale finalizzata a sottrarre ai creditori l'unico immobile di proprietà dei fideiussori, chiamati a garanzia stante l'insolvenza del debitore principale, pregiudica i diritti dei creditori, quali i cofideiussori e condebitori in solido che abbiano già pagato il debito per cui tali garanzie sono state prestate. Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che l'*animus nocendi* previsto dalla norma è integrato dalla circostanza per la quale il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio, da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza coattiva del credito medesimo (C. 16498/2014; conf. T. Salerno 29.6.2016). Pertanto, la costituzione del fondo patrimoniale deve essere qualificata **atto a titolo gratuito** rientrando tra gli atti soggetti a revocatoria ai sensi dell'art. 2901, 1° co., in quanto dolosamente preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori (T. Napoli 16.1.1997; conf. C. 8379/2000; A. Perugia 4.3.2000; conf. C. 18065/2004; T. Milano 14.4.2003). In tale prospettiva si è inoltre ritenuto che non possa considerarsi come **adempimento di un debito scaduto**, per cui si è ritenuta pienamente ammissibile l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria (T. Terni 21.4.1997), senza che rilevi l'eventuale buona fede del beneficiario, influente nel diverso caso di negozio a titolo oneroso. Se infatti i coniugi hanno l'obbligo di mantenere la famiglia, a ciò non devono necessariamente provvedere con la costituzione del fondo patrimoniale, la quale è rimessa alla loro libera scelta (T. Nocera Inferiore 14.3.1996). Inoltre, il credito anteriore non può considerarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l'*animus novandi* e l'*aliquid novi* (C. 2530/2015).

Nell'azione revocatoria ordinaria sono **legittimati passivi entrambi i coniugi** (C. 1242/2012; C. 21494/2011; T. Pesaro 20.3.2009), anche se l'atto di costituzione è stato stipulato da uno solo di essi (C. 15917/2006; T. Milano 6.9.2013; T. Milano 2.6.1983) ed anche nel caso in cui la costituzione non comporti un effetto traslativo, essendosi l'altro coniuge o il terzo costituente riservato la proprietà dei beni (T. Milano 6.9.2013; T. Milano 5.7.2012). Secondo un orientamento, tuttavia, l'azione revocatoria può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l'altro coniuge estraneo all'azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell'atto di costituzione del fondo: ne consegue che il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo dell'azione revocatoria (C. 10052/2009). Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito, affermando pertanto il litisconsorzio necessario dei coniugi, che abbiano partecipato entrambi all'atto di costituzione del fondo patrimoniale (C. 1242/2012; C. 21494/2011). Inoltre, non è ipotizzabile un litisconsorzio necessario nei confronti dei figli, neppure se minori (A. Milano 8.4.1986; T. Cagliari 10.12.1996), neppure nel caso in cui il giudice, all'atto della cessazione del fondo, possa attribuire ai figli in godimento o in proprietà una quota dei beni del fondo stesso (C. 5402/2004). Ciò in quanto la costituzione del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di indisponibilità (C. 18065/2004; T. Firenze 14.9.2016). L'inopponibilità ai creditori in revocatoria del vincolo che colpisce i beni del fondo

patrimoniale comporta l'inefficacia nei loro confronti dell'intero atto di costituzione a prescindere dall'entità del credito fatto valere in giudizio (A. Catania 21.12.1985).

L'art. 2903, laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretato attraverso il coordinamento con l'art. 2935, nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi (C. 5889/2016).

È parimenti ritenuta ammissibile l'azione revocatoria fallimentare nell'ipotesi di fallimento di uno dei coniugi (T. Cagliari 1.6.2000), anche in presenza di figli minori (C. 26223/2014) e, ove avvenuta mediante la destinazione di beni oggetto di comunione legale, va dichiarata inefficace solo in relazione alla quota di proprietà del fallito (C. 6954/1997). Tali beni formeranno oggetto di una massa separata (C. 8379/2000) rispetto al restante dell'attivo, essendo destinati al soddisfacimento dei creditori che non conoscevano che i debiti contratti dai coniugi erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La speciale disciplina prevista dall'art. 170 in favore dei creditori consapevoli della pertinenza dell'obbligazione contratta ai bisogni della famiglia è assimilabile ad una causa di prelazione. Per analogia dall'art. 2911 tali creditori non potranno concorrere nella distribuzione dell'attivo del coniuge fallito se non hanno domandato anche la liquidazione del fondo patrimoniale. Il coniuge *in bonis* che intenda opporsi alla liquidazione fallimentare dei beni costituiti in fondo patrimoniale da parte del fallimento del coniuge fallito, nella presupposta assenza di creditori aventi titolo a soddisfarsi sui predetti beni, deve domandare al giudice delegato di non autorizzare la vendita della quota del patrimonio appresa alla massa, salva la possibilità di reclamare al tribunale contro l'eventuale provvedimento contrario. Non può, invece, effettuare una domanda di rivendica ex art. 103, L. fall. né effettuare un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (T. Ragusa 8.3.1990). La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può inoltre essere dichiarata inefficace nei confronti della massa a mezzo di azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore a norma dell'art. 2901, espressamente richiamato dall'art. 66, L. fall., ed il beneficiario non può addurre come esimente l'eventuale proporzione fra l'atto compiuto in adempimento di un dovere morale e il patrimonio del disponente come invece è previsto per l'azione di inefficacia svolta ai sensi dell'art. 64, L. fall. (C. 9292/1997). Allo stesso modo, è ammissibile la revocatoria fallimentare dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte del curatore, titolare dei poteri di cui all'art. 42, R.D. n. 267 del 1942, in quanto la costituzione di un bene in fondo patrimoniale non comporta il trasferimento della proprietà o del possesso del medesimo a terzi, ma soltanto l'assoggettamento al vincolo di destinazione (C. 8882/2013). Premessa la natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la Suprema Corte ha riaffermato la suscettibilità del medesimo all'azione revocatoria ex art. 64, L. fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "*so/vens*" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (C. 19029/2013).

È consentito il sequestro preventivo penale di beni oggetto del fondo patrimoniale coniugale, poiché i vincoli di disponibilità previsti dall'art. 169 non riguardano la disciplina della responsabilità penale (C. pen. 27.3.2013, n. 24842; C. pen., 19.9.2012, n. 40364; C. pen., 27.6.2007, n. 29940). In tal caso, la costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto beni sottoposti a sequestro preventivo penale, è idonea ad integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 (C. 1716/2016): la stipula dell'atto deve essere rifiutata dal notaio per il divieto espresso dall'art. 334 c.p., onde evitare di incorrere nella violazione dell'art. 28 l. not. (C. 1716/2016).

Allorché il vincolo nuziale non sia stato annullato o posto nel nulla per divorzio, il regime del fondo patrimoniale costituito per volontà dei coniugi su di una unità immobiliare da essi acquistata dopo il matrimonio e di proprietà comune, in parti uguali, non può essere consensualmente risolto dai coniugi, ed il loro ricorso congiunto a tal uopo diretto ma respinto (T. Roma 14.6.1999). Da ultimo, si segnala che i beni costituiti in fondo patrimoniale possono essere oggetto dell'azione esecutiva prevista dal nuovo art. 2929 bis (introdotto dal D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito dalla L. 6.8.2015 n. 132, e poi modificato dal D.L. 3.5.2016 n. 59, convertito dalla L. 30.6.2016, n. 119), che consente l'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. Tale norma prevede la pignorabilità diretta del bene immobile o mobile registrato, da parte del creditore, che sia pregiudicato dall'atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore e sia munito di titolo esecutivo, benché privo di una sentenza dichiarativa di inefficacia, qualora il creditore medesimo agisca entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole. In proposito si rimanda sub art. 2929 bis.

3